Supplemento ordinario alla “ Gazzetta Ufficiale „ n. 146 del 26 giugno 1952

Spedizione in abbonamento postale

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - Giovedì, 26 giugno 1952 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1952, n. **656.**

Approvazione delle norme di coordinamento e modificazione delle disposizioni in materia di ricevitorie postali e telegrafiche, agenzie, collettorie e servizi di portalettere rurale.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1952, n. 656.

Approvazione delle norme di coordinamento e modificazione delle disposizioni in materia di ricevitorie postali e telegrafiche, agenzie, collettorie e servizi di portalettere rurale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, primo comma, della Costituzione;

Vista la legge 8 maggio 1952, n. 427, concernente la delega al Governo per l'emanazione di testi unici per il coordinamento con modifiche delle norme vigenti in materia di organizzazione e di servizi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Sentita la Corte dei conti, a sezioni riunite;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Sono approvate le unite norme di coordinamento e modifica delle disposizioni in materia di ricevitorie postali e telegrafiche, agenzie, collettorie e servizi di portalettere rurale, di cui al libro III del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni, vistate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1952

EINAUDI

DE GASPERI — SPATARO — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *giugno* 1952

Atti del Governo, registro n. 54, *foglio n.* 83. — FRASCA

SEZIONE I.

Parte generale.

Art. 1.

L'Amministrazione autonoma delle poste e telecomunicazioni, oltre che negli altri modi previsti dalla legge, svolge i servizi ad essa devoluti per mezzo di uffici locali, agenzie, recapiti, ricevitorie e portalettere.

Art. 2.

Gli uffici locali sono distinti nei gruppi *A, B, C, D, E, F* Gli uffici di minore importanza sono denominati agenzie. La distinzione tra agenzie ed uffici locali e la classificazione di essi in gruppi sono fatte in base alla loro importanza da valutarsi con i criteri stabiliti dal regolamento.

Gli uffici locali e le agenzie sono gestiti nei modi previsti dalle disposizioni seguenti e dal regolamento.

Art. 3.

I recapiti disimpegnano, a titolo gratuito, determinati servizi postali e di telecomunicazioni.

Art. 4.

Le ricevitorie disimpegnano in via normale, nell'ambito dell'ufficio cui sono aggregate, servizi solamente postali provvedendo altresì a quello di distribuzione ed eventualmente a quello di trasporto e scambio degli effetti postali.

I portalettere provvedono principalmente al servizio di distribuzione degli effetti postali loro affidati dagli uffici, cui sono assegnati.

Art. 5.

Tanto agli uffici locali, quanto alle agenzie, ai recapiti, alle ricevitorie, ed ai portalettere, possono essere affidati, in via accessoria, altri incarichi di interesse pubblico che a giudizio del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali, siano ritenuti compatibili col regolare svolgimento del servizio.

Art. 6.

L'istituzione, la trasformazione, la riunione, la separazione e la soppressione degli uffici locali e delle agenzie, sono disposte con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali.

Per le ricevitorie e i servizi di portalettere, si provvede, invece, con decreto dello stesso Ministro, sentita la Commissione provinciale per gli uffici locali.

Con decreto da emanarsi di concerto col Ministro per il tesoro e sentito il parere della Commissione centrale predetta, il Ministro per le poste e le telecomunicazioni può provvedere:

a) all'istituzione e al funzionamento di uffici italiani all'estero, ed alla assunzione e remunerazione del relativo personale, in deroga alle norme contenute nel presente decreto e nel regolamento di esecuzione;

b) all'istituzione di speciali uffici radioelettrici fissandone la categoria e il gruppo e provvedendo alla relativa gestione in conformità alle norme vigenti.

Per i provvedimenti di cui alla lettera *a*) è necessaria anche l'adesione del Ministro per gli esteri.

Art. 7.

Agli uffici locali è preposto un direttore coadiuvato in modo continuativo da uno o più supplenti.

Nei casi di assenza o impedimento del direttore dell'ufficio, o nel caso di vacanza, il supplente delegato

assume di diritto la reggenza dell'ufficio locale. Qualora si tratti di assenza, o impedimento, che non comporti il collocamento in aspettativa, la reggenza è assunta previo accertamento dello stato di cassa; in tutti gli altri casi è assunta previo passaggio di gestione.

Alle agenzie è preposto un titolare. Per i casi di assenza, impedimento o di altre necessità il titolare di agenzia viene sostituito o coadiuvato da un coadiutore da lui nominato con la approvazione del direttore provinciale competente.

Nel caso di vacanza nella titolarità della agenzia, la reggenza, salvo quanto è disposto nel seguente comma e nell'art. 16, spetta di diritto al coadiutore, al quale dalla data del passaggio di gestione e per la durata di questa compete il trattamento economico iniziale stabilito per i titolari di agenzia.

Il direttore provinciale competente ha facoltà di affidare la reggenza degli uffici locali e delle agenzie privi di titolare ad un supplente o ad un funzionario di ruolo distaccati o inviati in missione, qualora le disposizioni dei precedenti commi due e quattro siano inapplicabili oppure ricorrano particolari motivi che ne rendano inopportuna l'applicazione nell'interesse dell'Amministrazione.

Il provvedimento del direttore provinciale deve essere immediatamente comunicato al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

I recapiti sono concessi in base a convenzioni che ne stabiliscono le condizioni e le modalità.

Alle ricevitorie è addetto un ricevitore e ai posti di portalettere un portalettere, con le norme di cui alla sezione VI del presente decreto.

SEZIONE II.

Nomina dei dirigenti degli uffici locali e delle agenzie.

Art. 8.

La nomina dei direttori degli uffici locali e dei titolari di agenzia è fatta con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, previo concorso per titoli, salvo, per i titolari di agenzia, i casi di nomina senza concorso previsti dalle disposizioni seguenti.

Per partecipare ai concorsi predetti e per poter conseguire la nomina senza concorso nei casi previsti dal presente decreto, oltre ai requisiti particolari, di cui ai successivi articoli, è necessario il possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, col godimento dei diritti politici;

b) buona condotta morale e civile;

c) età non inferiore ai 21 anni;

d) licenza di scuola media di 2° grado o altro titolo equipollente per i direttori degli uffici locali dei gruppi *A*, *B* e *C*;

licenza di scuola media di 1° grado o altro titolo equipollente per i direttori di ufficio locale dei rimanenti gruppi e per i titolari di agenzia;

e) sana costituzione ed attitudine fisica ai servizi dell'Amministrazione;

f) adempimento, ove occorra, degli obblighi di leva.

Art. 9.

Gli uffici locali devono essere messi a concorso nel termine di sei mesi dalla vacanza; le agenzie vacanti debbono essere messe a concorso o assegnate senza concorso nel termine di sei mesi dall'accertamento della disponibilità di esse.

Il concorso è unico per tutte le agenzie e così pure per tutti gli uffici locali di ciascun gruppo.

Art. 10.

Per partecipare ai concorsi per gli uffici locali dei gruppi *A*, *B* e *C* è necessario avere da almeno cinque anni la direzione di altro ufficio locale.

Per partecipare ai concorsi per gli uffici locali dei gruppi *D*, *E* ed *F* è necessario avere da almeno cinque anni la titolarità di altro ufficio locale o di agenzia; ai concorsi per gli uffici del gruppo *E* ed *F* sono ammessi anche i supplenti che dopo l'iscrizione nell'albo nazionale di cui all'art. 46 abbiano prestato servizio, in tale qualità o come reggenti, per almeno cinque anni.

Ai concorsi per le agenzie possono partecipare i direttori di ufficio locale o i titolari di agenzia, i reggenti, i supplenti e i coadiutori, i quali tutti rivestano una di tali qualifiche alla data del concorso ed abbiano una anzianità di almeno tre anni come direttore di ufficio locale o come titolare di agenzia, ovvero complessivamente un'anzianità di almeno cinque anni anche nelle altre qualità sopradette.

Art. 11.

Le agenzie, per le quali sia previsto l'orario normale di cinque ore, che non debbano essere assegnate senza concorso in base alle disposizioni seguenti, possono essere conferite, in misura non superiore al 10 %, mediante concorso per titoli riservato agli invalidi di guerra. Costituisce titolo di merito l'avere prestato servizio nell'Amministrazione postale come reggenti o come supplenti o coadiutori, per almeno un anno semprechè tale qualifica non sia cessata per motivi disciplinari.

Art. 12.

I concorrenti riconosciuti idonei sono classificati, per ciascun gruppo, in unica graduatoria di merito formata dalla Commissione centrale per gli uffici locali, secondo la loro capacità ed attitudine, i servizi comunque prestati alle dipendenze dell'Amministrazione postale, il grado di cultura, le benemerenze militari ed altri titoli particolari.

Qualora ricorrano speciali motivi di urgenza, il Ministro per le poste e le telecomunicazioni con suo decreto, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali, può nominare apposite commissioni per i concorsi, costituite con gli stessi criteri previsti per la costituzione della Commissione centrale predetta.

Art. 13.

L'assegnazione dei vincitori del concorso agli uffici locali ed alle agenzie, quali titolari, ha luogo seguendo l'ordine di graduatoria e l'ordine di preferenza delle sedi che ciascuno di essi è tenuto ad indicare.

Coloro che non accettano gli uffici richiesti e loro assegnati o che vi rinuncino dopo l'accettazione, non possono, per un triennio dalla data di assegnazione, partecipare ad altri concorsi.

Art. 14.

Le agenzie vacanti sono assegnate senza concorso con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni sentita la competente Commissione provinciale per gli uffici locali:

a) al coniuge o ad uno dei figli legittimi, legittimati, naturali legalmente riconosciuti, o adottati da almeno quattro anni, del titolare deceduto o dispensato dal servizio per sopravvenuta inabilità fisica, o cessato dal servizio per limiti di età, ai sensi dell'art. 45.

L'avente titolo all'assegnazione, oltre ai requisiti generali previsti dall'art. 8, deve anche avere prestato nell'ultimo decennio almeno due anni di effettivo e lodevole servizio presso uffici locali o agenzie in qualità di coadiutore o supplente ovvero reggente.

Qualora l'avente diritto sia privo di sufficienti mezzi economici, si può anche prescindere dal biennio di servizio effettivo previsto dal comma precedente; in tal caso, però, la nomina dell'avente diritto è fatta a titolo di prova e diviene definitiva qualora la prova abbia avuto esito favorevole;

b) al coadiutore o al reggente che abbia prestato in tali qualità almeno otto anni di effettivo e lodevole servizio anche complessivo nell'ufficio da conferire, e purchè non vi siano aventi titolo all'assegnazione in base alla lettera precedente;

c) al titolare di ricevitoria trasformata in agenzia, che conti almeno due anni di effettivo servizio in tale qualità.

Art. 15.

Le domande degli aventi titolo all'assegnazione di agenzie in base all'art. 14 lettere *a*) e *b*) debbono essere prodotte alla Direzione provinciale competente, a pena di decadenza, nel termine di giorni sessanta dalla vacanza della agenzia, con la dimostrazione che le condizioni di richieste per la nomina si sono verificate al momento della vacanza stessa. Tuttavia il titolo di studio può essere conseguito entro due anni dalla vacanza qualora l'interessato ne faccia richiesta nel termine perentorio predetto.

Le domande degli aventi titolo in base alla lettera *c*) dello stesso art. 14 debbono essere prodotte, ugualmente a pena di decadenza, nel termine di sessanta giorni a decorrere dalla data di comunicazione ad essi del provvedimento ministeriale di trasformazione che dà loro titolo all'assegnazione dell'agenzia.

Art. 16.

Agli aventi titolo all'assegnazione senza concorso, semprechè riconosciuti idonei ed in possesso del titolo di studio, è conferita la reggenza dell'agenzia, in attesa della nomina definitiva.

La disposizione del comma precedente può essere applicata anche agli aventi titolo alla assegnazione in base alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 14 i quali abbiano tempestivamente chiesta, per il conseguimento del titolo di studio, la proroga di due anni di cui al precedente articolo, e la reggenza non può durare oltre la scadenza della proroga medesima.

Art. 17.

Qualora in seguito a revisione gli uffici locali o le agenzie vengano classificati in gruppo o categoria superiore, i relativi titolari rimangono nei rispettivi uffici conseguendo il trattamento corrispondente purchè siano in possesso del titolo di studio richiesto per il nuovo gruppo.

Nel caso che un ufficio locale venga classificato in gruppo inferiore o trasformato in agenzia, il titolare, se non chiede di rimanervi, è destinato in altro ufficio locale dello stesso gruppo. Qualora egli rimanga nello stesso ufficio fa passaggio nel quadro corrispondente al nuovo gruppo o categoria in cui l'ufficio stesso è stato classificato ed ha diritto al relativo trattamento economico con la valutazione a tale effetto dell'anzianità di iscrizione nell'albo.

Qualora un'agenzia venga soppressa o trasformata in ricevitoria, ovvero un ufficio locale venga soppresso, il titolare è destinato ad altra agenzia di pressochè eguale importanza o ad altro ufficio locale dello stesso gruppo.

SEZIONE III.

Stato giuridico e trattamento economico dei direttori degli uffici locali e dei titolari di agenzia.

Art. 18.

I direttori degli uffici locali sono iscritti in apposito albo nazionale approvato con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

L'albo è diviso in quadri corrispondenti ai sei gruppi previsti dal secondo comma dell'art. 2 e comprende tanti posti quanti sono gli uffici locali.

L'iscrizione ha luogo con la prima nomina e cessa con la cessazione del rapporto di servizio.

Analogamente si provvede con apposito albo per i titolari di agenzia.

Art. 19.

I direttori di ufficio locale e i titolari di agenzia prestano il giuramento stabilito per gli impiegati dello Stato, dinanzi al direttore provinciale competente.

Art. 20.

Al direttore degli uffici locali si applicano tutte le incompatibilità previste dalle disposizioni vigenti per il personale di ruolo dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, esclusa la incompatibilità relativa alla appartenenza, nello stesso ufficio, di personale legato da vincoli di parentela col direttore, o coniuge del medesimo.

Le funzioni di titolare di agenzia, sono incompatibili con qualunque occupazione che contrasti col decoro delle funzioni stesse o con la regolarità e sicurezza del servizio, nonchè con le occupazioni specificate dal regolamento.

Le incompatibilità non specificatamente determinate dalla legge sono dichiarate dal direttore provinciale sentita la Commissione provinciale per gli uffici locali. Per le incompatibilità specificatamente determinate non è necessario il parere della Commissione provinciale.

I ricorsi avverso i provvedimenti del direttore provinciale sono decisi dal Ministro sentita la Commissione centrale per gli uffici locali.

Art. 21.

Ai direttori e ai reggenti di uffici locali si applicano tutte le disposizioni in materia di responsabilità vigenti per i titolari degli uffici principali postali telegrafici. Essi sono inoltre responsabili dell'operato dei loro supplenti limitatamente alle operazioni che, ai sensi delle disposizioni che regolano lo svolgimento del servizio presso gli uffici principali, sono soggette a controllo.

I titolari e i reggenti di agenzia sono responsabili, a tutti gli effetti, dell'opera dei coadiutori e di altro personale autorizzato ad accedere alla agenzia e perciò sottoposto alla vigilanza del titolare o del reggente. Essi inoltre devono risarcire l'Amministrazione dei danni dei quali per il fatto proprio, dei loro coadiutori o di altri dipendenti, essa è chiamata a rispondere verso i terzi. Nella custodia delle cose che detengono per ragioni di servizio essi sono responsabili secondo le norme vigenti sulla contabilità ed il patrimonio dello Stato.

Art. 22.

Ai direttori di ufficio locale, ai titolari di agenzia e ai reggenti si applicano le norme circa la ritenuta cautelare contenute nel regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

In ogni caso i direttori degli uffici locali, i titolari delle agenzie e i reggenti, non assumono verso i terzi, nell'esercizio delle loro funzioni, responsabilità maggiore e diversa di quella attribuita all'Amministrazione e da questa assunta.

E' sempre salva la rivalsa, inoltre, dei direttori degli uffici locali, dei titolari delle agenzie e dei reggenti verso il responsabile immediato del danno.

Art. 23.

I direttori e i reggenti degli uffici locali e i titolari e i reggenti delle agenzie debbono risiedere nella località in cui ha sede l'ufficio.

Tuttavia l'Amministrazione può, per giustificati motivi, e sempre quando non possa derivarne pregiudizio ai servizi, autorizzarli a risiedere in località non lontane.

Art. 24.

Ai direttori di ufficio locale, in materia di aspettative, disponibilità e congedi, si applicano, in quanto non sia diversamente disposto dal presente decreto e dal relativo regolamento, le norme vigenti per il personale di ruolo dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Il collocamento in aspettativa per infermità è disposto con provvedimento del competente direttore provinciale, previ accertamenti medici, a domanda, ovvero di autorità, quando il direttore di ufficio locale abbia superato, nell'anno, sessanta giorni di assenza fra congedo e malattia; con analogo provvedimento è disposta la riammissione in servizio.

Art. 25.

I titolari di agenzia, in casi eccezionali, possono assentarsi dall'ufficio per non più di tre giorni consecutivi dandone preventiva comunicazione al direttore provinciale.

Per assenze di maggiore durata, è necessario il consenso preventivo dello stesso direttore provinciale; il consenso può essere rifiutato solo per esigenze di servizio.

Le assenze dal servizio non possono superare sessanta giorni all'anno. Può essere tollerata una ulteriore assenza per malattia, accertata dall'Amministrazione anche a mezzo di sanitari di propria fiducia, per un periodo corrispondente a quello previsto per l'aspettativa per infermità dalle disposizioni vigenti per il personale di ruolo dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Si applicano ai titolari di agenzia in materia di disponibilità le norme richiamate nel primo comma del precedente articolo.

Art. 26.

Gli uffici locali dei gruppi *A, B, C, D* ed *E* restano aperti al pubblico nei giorni feriali, di regola, per otto ore al giorno e quelli del gruppo *F* per sette ore; le agenzie restano aperte sette o cinque ore secondo la loro importanza determinata con i criteri stabiliti dal regolamento. Entro i limiti sopra previsti, gli orari di servizio sono stabiliti dai direttori provinciali.

L'Amministrazione, sentito il parere della Commissione centrale per gli uffici locali, può disporre limiti di orario diversi da quelli normali.

L'orario di servizio del personale degli uffici locali è normalmente di sette ore giornaliere che possono essere ripartite in più turni.

Art. 27.

I direttori degli uffici locali e i titolari delle agenzie sono equiparati ai fini del trattamento economico al personale di ruolo dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sulla base della seguente tabella di equiparazione:

1) grado 7° di gruppo *B*, per i direttori degli uffici locali del gruppo *A*;

2) grado 8° di gruppo *B*, per i direttori degli uffici locali del gruppo *B*;

3) grado 9° di gruppo *B*, per i direttori degli uffici locali del gruppo *C*;

4) grado 9° di gruppo *C*, per i direttori degli uffici locali del gruppo *D*;

5) grado 10° di gruppo *C*, per i direttori degli uffici locali del gruppo *E*;

6) grado 11° di gruppo *C*, per i direttori degli uffici locali del gruppo *F*;

7) grado 12° di gruppo *C*, per i titolari di agenzia.

L'indennità maneggio valori è corrisposta al personale predetto nei casi e nella misura prevista dall'art. 18 5.a del decreto legislativo 4 ottobre 1947, n. 1182, e successive modificazioni.

Sono concessi aumenti periodici di stipendio nella misura prevista per i detti gradi di equiparazione previa effettiva decorrenza degli anni di servizio richiesti per gli aumenti periodici nei gradi stessi.

Art. 28.

L'Amministrazione ha facoltà di affidare alle agenzie i servizi accessori di trasporto e recapito degli oggetti postali.

In tal caso sarà dovuto al titolare dell'agenzia apposito compenso aggiuntivo da determinarsi nei modi previsti dal regolamento.

Al titolare dell'agenzia è dovuto, inoltre, un contributo nella spesa per il coadiutore in misura corrispondente al compenso giornaliero da uno a quattro ore di lavoro straordinario secondo la diversa importanza dell'agenzia, nel modo che sarà determinato dal regolamento.

Ai fini della determinazione del contributo predetto si tiene conto della misura prevista dalle disposizioni vigenti per il compenso per servizio straordinario al personale del grado 13° del gruppo *C*.

Nessun contributo per il coadiutore è dovuto ai titolari di agenzia con orario al pubblico non superiore a cinque ore.

Art. 29.

Le spese di gestione sono sostenute dai direttori degli uffici locali e dai titolari delle agenzie e dai reggenti, con diritto al rimborso dall'Amministrazione, in forma forfetaria, nella misura e nei modi previsti dal regolamento.

Fanno parte delle spese di gestione quelle relative all'arredamento dei locali delle agenzie, alla manutenzione ordinaria dei locali e dei mobili, alla pulizia, illuminazione, riscaldamento, recapito telegrammi ed espressi postali, materiali di cancelleria che non vengano forniti direttamente dall'Amministrazione.

All'affitto dei locali, e all'arredamento di quelli degli uffici locali, provvede direttamente l'Amministrazione.

Rimangono in vigore gli obblighi assunti dai Comuni o da altri soggetti per provvedere gratuitamente ai locali o ad altre prestazioni attinenti ai servizi accessori.

Nessun rimborso delle spese di gestione è dovuto per le agenzie con orario al pubblico non superiore a cinque ore.

Art. 30.

Ai direttori degli uffici locali ed ai titolari delle agenzie può essere concesso un compenso per lo speciale interessamento e la propaganda per l'incremento dei servizi a danaro.

L'ammontare complessivo del compenso è stabilito, a chiusura dell'esercizio finanziario, previo parere della Commissione centrale degli uffici locali, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro, sulla base dell'effettivo incremento verificatosi nei servizi a danaro durante l'esercizio stesso, semprechè detto incremento sia tale da giustificare un riconoscimento.

I criteri per l'attribuzione del compenso predetto saranno stabiliti nel regolamento.

Al personale predetto non competono gli altri compensi ed aggi speciali previsti dalle leggi e regolamenti precedenti.

Art. 31.

La classificazione delle agenzie e degli uffici locali è riveduta ogni cinque anni sulla base delle operazioni del penultimo esercizio finanziario del quinquennio, con i criteri che saranno stabiliti nel regolamento. Sui progetti di classificazione devono essere sentiti la Commissione centrale per gli uffici locali ed il Consiglio di amministrazione, nonchè il Ministero del tesoro.

Per casi particolari può essere provveduto entro il quinquennio alla riclassificazione sulla base del progetto di cui al comma che precede.

Qualora ricorrano eccezionali circostanze che rendano impossibile o inopportuna la revisione quinquennale di cui al primo comma, questa può essere prorogata con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentiti gli organi indicati nel comma stesso.

Art. 32.

Per temporanee ed eccezionali esigenze dei servizi l'Amministrazione può provvedere, a proprie spese, all'invio nelle agenzie e negli uffici locali di personale distaccato o in missione.

Art. 33.

Per la cessione, il pignoramento e il sequestro dello stipendio spettante ai sensi dell'art. 27 ai direttori degli uffici locali ed ai titolari delle agenzie, nonchè ai reggenti, si applicano, in quanto possibile, le norme generali vigenti per gli impiegati dello Stato.

Art. 34.

Ai direttori di ufficio locale e ai titolari di agenzia sono applicabili le disposizioni stabilite per gli impiegati civili dello Stato in materia di dimissioni, dispensa dal servizio e licenziamento dagli articoli da 46 a 52 e 54 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il parere del Consiglio di amministrazione richiamato dagli articoli 48, 51 e 52 è sostituito dal parere della Commissione centrale per gli uffici locali.

La dichiarazione di ufficio delle dimissioni ha luogo altresì nel caso che il direttore di ufficio locale, o il titolare di agenzia, non raggiunga nel tempo prefissogli l'ufficio assegnatogli o al quale è stato trasferito.

Art. 35.

Ai direttori di ufficio locale e ai titolari di agenzia sono applicabili le disposizioni circa le sanzioni disciplinari stabilite per gli impiegati civili dello Stato dal capo VIII (articoli da 55 a 67) del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto e dal relativo regolamento.

Al personale predetto può inoltre essere inflitta la punizione della destinazione ad altro ufficio di categoria o gruppo inferiore, e per i titolari di agenzia in ufficio di minore importanza, in seguito a dichiarazione

di incompatibilità dovuta a colpa del personale stesso; e in tal caso per il trattamento economico si applica quanto dispone il secondo comma dell'art. 17.

Al personale medesimo possono essere applicate altresì le ammende disciplinari stabilite per il personale di ruolo della Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Art. 36.

L'ammenda disciplinare, la censura e la riduzione dello stipendio sono inflitte dal competente direttore provinciale.

Le punizioni della sospensione dal grado con privazione dello stipendio, della revoca, della destituzione e della destinazione ad altro ufficio sono inflitte con decreto Ministeriale su motivata proposta della Commissione centrale per gli uffici locali.

Art. 37

Contro i provvedimenti del direttore provinciale è ammesso il ricorso per via gerarchica al direttore generale se trattasi della censura, ed al Ministro se trattasi di riduzione dello stipendio, sentita in quest'ultimo caso la Commissione centrale per gli uffici locali.

Art. 38.

L'importo delle ammende e delle riduzioni dello stipendio è devoluto al « Fondo per il trattamento di quiescenza » di cui all'art. 77.

Art. 39.

Si incorre senz'altro nella destituzione, esclusa qualunque procedura disciplinare, in seguito a sentenza di condanna, passata in giudicato, per delitti contro la personalità dello Stato, per peculato, malversazione, concussione, corruzione, falsità, furto, truffa, rapina, estorsione, appropriazione indebita, ricettazione, violazione o sottrazione, o soppressione di corrispondenza, o per delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume, nonchè in seguito a sentenza di condanna, divenuta irrevocabile, che importi la interdizione perpetua dai pubblici uffici, ovvero in seguito a sentenza definitiva di fallimento.

Art. 40.

Ai reggenti di agenzia sono applicabili le punizioni dell'ammenda o della censura. Nei casi in cui essi sarebbero passibili di più gravi sanzioni si procede al loro esonero dalla reggenza. Qualora i reggenti predetti abbiano acquisito titolo ad ottenere la nomina a titolare di una agenzia, con o senza concorso, sono ad essi applicabili, in quanto passibile, anche le altre punizioni stabilite per i titolari di agenzia.

Art. 41.

La sospensione cautelare ordinata prima che sia iniziato il procedimento disciplinare o quello penale, cessa di diritto qualora dopo tre mesi non si sia ancora provveduto al deferimento alla Commissione centrale per gli uffici locali, o alla denuncia all'autorità giudiziaria.

Art. 42.

A richiesta degli interessati può essere consentito il cambio di ufficio fra titolari di agenzie di importanza pressochè uguale o tra direttori di uffici locali dello stesso gruppo.

I direttori di ufficio locale possono essere trasferiti, a domanda, in altro ufficio dello stesso gruppo; i titolari di agenzia possono chiedere di essere trasferiti in altra agenzia disponibile di pressochè uguale o di minore importanza.

Gli interessati devono far pervenire al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni la domanda di trasferimento nel termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione, sul bollettino ufficiale, della disponibilità dell'ufficio cui aspirano.

Fra più aventi titolo che hanno chiesto il trasferimento nello stesso ufficio, è preferito quello che ha maggiore anzianità di servizio quale titolare di ufficio.

I cambi di ufficio e i trasferimenti a domanda sono disposti con provvedimento del direttore generale.

Art. 43.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali, il trasferimento e il cambio di ufficio richiesti possono essere negati per particolari ragioni di interesse dell'Amministrazione.

Per ragioni di incompatibilità ambientale anche se non derivate da colpa dell'interessato, o per motivi analoghi a quelli previsti dal comma precedente e con lo stesso procedimento, il Ministro per le poste e le telecomunicazioni può disporre d'autorità il trasferimento in un ufficio disponibile dello stesso gruppo o, per i titolari di agenzia, in una agenzia disponibile di pressochè uguale importanza, salvo quanto previsto dall'art. 35, comma secondo.

Per i trasferimenti di autorità e per quelli conseguenti a concorso spettano le indennità di trasferimento nella misura prevista per gli impiegati di ruolo della Amministrazione postale e telegrafica in base al grado di equiparazione contemplato nel presente decreto. Nessuna indennità è dovuta per destinazione ad altra sede in seguito a domanda o per motivi disciplinari.

Art. 44.

Qualora alla scadenza del termine perentorio previsto dall'art. 42 nessuna domanda di trasferimento sia stata presentata dagli interessati, l'Amministrazione provvede a mettere a concorso gli uffici vacanti e le agenzie disponibili nel termine massimo stabilito dall'art. 9.

La destinazione ad uffici di categoria o gruppo superiore ha luogo solo mediante concorsi per titoli ai sensi degli articoli 8 e seguenti del presente decreto.

Art. 45.

Il rapporto di servizio dei direttori di ufficio locale e dei titolari di agenzia, oltre che per le cause previste dagli articoli precedenti, cessa per:

1) difetto sopravvenuto di alcuno dei requisiti previsti per la nomina;

2) motivi di salute, accertati dall'Amministrazione, e che determinino l'inidoneità al servizio per un periodo certamente superiore alla durata massima dell'aspettativa;

3) scadenza della durata massima dell'aspettativa per motivi di salute permanendo l'inidoneità fisica al servizio;

4) compimento del 70° anno di età.

La cessazione del rapporto di servizio nelle ipotesi previste dai numeri 1), 3) e 4) è dichiarata con provvedimento del direttore generale; nella ipotesi prevista dal n. 2) viene provveduto nel modo stabilito per la dispensa dal servizio.

SEZIONE IV

Personale coadiuvante.

Art. 46.

Il personale supplente coadiuva i direttori degli uffici locali ai sensi dell'art. 7 ed è iscritto in apposito albo nazionale approvato con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

L'albo comprende tanti posti quanti sono i supplenti autorizzati dall'Amministrazione.

Art. 47

La nomina dei supplenti e la conseguente iscrizione all'albo è fatta con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, previo concorso per esami e titoli: fra i titoli viene particolarmente valutato il servizio prestato quale coadiutore o apprendista.

Per partecipare ai concorsi predetti gli aspiranti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 8; però il requisito di cui alla lettera *c)* è stabilito nell'età non inferiore a 18 anni e non superiore a 45.

I vincitori vengono destinati negli uffici che secondo l'ordine della graduatoria sono invitati a scegliere fra quelli disponibili alla data in cui la graduatoria viene approvata.

Qualora ricorrano particolari motivi i concorsi possono essere banditi secondo criteri territoriali.

Art. 48.

Il direttore provinciale può autorizzare personale estraneo a frequentare gli uffici locali o le agenzie per un periodo di apprendistato. L'autorizzazione predetta è data, previo parere del direttore dell'ufficio locale o del titolare dell'agenzia, nei limiti di due apprendisti per ciascun ufficio locale e uno per ciascuna agenzia.

Gli apprendisti devono avere la licenza di scuola media di 1° grado, l'età non inferiore ai 18 nè superiore ai 21 anni e tutti gli altri requisiti richiesti dalla legge per i supplenti.

Gli apprendisti non possono avere maneggio di valori, ma possono compiere altre operazioni loro affidate dai titolari che ne sono responsabili. Essi non hanno diritto ad alcun emolumento.

L'autorizzazione a frequentare l'ufficio scade di diritto dopo un biennio e non è rinnovabile; può essere revocata durante il biennio per abituale negligenza dimostrata dall'apprendista o per altri giusti motivi.

La facoltà di concedere l'autorizzazione predetta può essere sospesa nell'interesse dell'Amministrazione con provvedimento del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Art. 49.

Il supplente delegato viene prescelto dal direttore provinciale per ciascun ufficio locale fra i supplenti, addetti all'ufficio medesimo, di età non inferiore a 21 anni.

Art. 50.

I supplenti, ai fini del trattamento economico, sono equiparati al personale di ruolo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni del grado 13° del gruppo *C*. Al personale suddetto, si applicano gli ultimi due comma dell'art. 27.

Al supplente che assume la reggenza, previo passaggio di amministrazione, di un ufficio locale o eventualmente di una agenzia, è concessa, in aggiunta al trattamento predetto, durante la gestione, una indennità corrispondente alla eventuale differenza fra questo e lo stipendio iniziale spettante al direttore, o al titolare, ai sensi dell'art. 27, diminuita di 1/5.

Art. 51.

Ai supplenti si applicano in materia di responsabilità le norme vigenti per gli impiegati addetti agli uffici principali postali e telegrafici.

Sono applicabili ai supplenti le disposizioni stabilite per i direttori di ufficio locale contenute negli articoli 19, 20, primo, terzo e quarto comma, 22, 23, 24, da 33 a 34, 35, commi primo e terzo, da 36 a 39, 41 e 45.

Art. 52.

I supplenti possono con provvedimento del direttore generale essere trasferiti a loro domanda, di autorità, o per ragioni di servizio, in altro ufficio locale ed essere distaccati o inviati in missione in via eccezionale e temporanea presso altro ufficio o agenzia. A tali trasferimenti e a quelli conseguenti ai concorsi, sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma degli articoli 34 e 43.

Nell' ambito della provincia i trasferimenti a domanda o per ragioni di servizio, i distacchi e le missioni possono essere disposti dal direttore provinciale.

Art. 53.

Per la nomina del coadiutore e la prescritta approvazione da parte dell'Amministrazione sono necessari i requisiti prescritti dalle lettere *a) b) c) f)* dell'art. 8 e la licenza elementare. Ai coadiutori si applicano le norme dell'art. 19 e dell'art. 22, comma secondo.

Art. 54.

Il coadiutore non ha diritto ad alcun emolumento da parte dell'Amministrazione.

Il medesimo non è iscritto alle assicurazioni obbligatorie per legge, anche quando assuma la temporanea reggenza dell'agenzia ai sensi dell'art. 7

Art. 55.

La funzione di coadiutore è incompatibile con qualunque occupazione che contrasti con la sicurezza del servizio o col decoro della funzione stessa.

Verificandosi una causa d'incompatibilità o venendo meno uno dei requisiti prescritti per la nomina, l'approvazione data dall'Amministrazione alla nomina decade di diritto.

Art. 56.

Le incompatibilità del coadiutore sono dichiarate dal direttore provinciale e, in sede di ricorso, dalla competente Commissione provinciale degli uffici locali.

SEZIONE V

Recapiti.

Art. 57.

Il concessionario di un recapito o, se trattasi di persona giuridica, la persona fisica che lo rappresenta, quando disimpegna servizi a danaro, assume la qualifica di contabile dello Stato.

Il concessionario è tenuto a prestare cauzione nella misura e con le modalità stabilite dal regolamento.

Si applicano al concessionario predetto o al suo rappresentante ai sensi del primo comma, le disposizioni stabilite per i titolari di agenzia dagli articoli 19 e 23 circa l'obbligo del giuramento e della residenza.

SEZIONE VI.

Ricevitorie e servizi di portalettere.

Art. 58.

Per conseguire la nomina a ricevitore od a portalettere l'aspirante deve possedere i requisiti prescritti dalle lettere *a*) *b*) *c*) *e*) *f*) dell'art. 8 e la licenza elementare o un titolo equipollente.

Art. 59.

Al ricevitore ed al portalettere si applica la disposizione dell'art. 19 circa l'obbligo del giuramento.

Essi debbono risiedere, salvo diversa autorizzazione del direttore provinciale, nel territorio del comune in cui ha sede l'ufficio o l'agenzia cui sono assegnati.

Art. 60.

Il ricevitore ed il portalettere hanno l'obbligo di eseguire il servizio personalmente e di designare un sostituto che, sotto la loro responsabilità e a loro spese, li sostituisca nel periodo di riposo di cui all'art. 66 o in caso di malatia o di altro legittimo impedimento.

I sostituti, debbono possedere i requisiti di cui all'art. 58 ed essere autorizzati dalla Direzione provinciale.

In via temporanea i posti vacanti di ricevitore e di portalettere possono essere affidati in reggenza a ricevitori o portalettere provvisori, i quali debbono possedere i requisiti voluti dall'art. 58.

Art. 61.

I posti disponibili di ricevitore e di portalettere sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli con le modalità stabilite dal regolamento salvo i casi di assegnazione senza concorso previsti dai seguenti articoli.

I posti predetti, in misura non superiore al 10 %, possono essere conferiti, mediante concorso per titoli, riservato agli invalidi di guerra. Costituisce titolo di merito l'avere rivestito per almeno un anno nell'Amministrazione postale la qualifica di provvisorio o sostituto, ovvero di reggente, supplente o coadiutore, semprechè tale qualifica non sia cessata per motivi disciplinari.

I concorsi di cui al presente articolo possono essere indetti con criteri territoriali; agli stessi si applica la norma relativa alle agenzie prevista dal primo comma dell'art. 9.

Art. 62.

I posti di ricevitore e di portalettere sono assegnati senza concorso con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentita la competente Commissione provinciale per gli uffici locali:

a) al coniuge o ad uno dei figli legittimi, legittimati, naturali legalmente riconosciuti, o adottati da almeno quattro anni, del titolare deceduto o dispensato per sopravvenuta inabilità fisica o cessato dal servizio per limiti di età ai sensi dell'art. 45.

L'avente titolo all'assegnazione, oltre i requisiti generali di cui all'art. 58, deve avere prestato nell'ultimo decennio almeno sei mesi di effettivo lodevole servizio come sostituto, ovvero come ricevitore o portalettere provvisorio o anche effettivo; il sostituto deve inoltre rivestire tale qualità da almeno tre anni.

In mancanza dei requisiti previsti dal comma precedente si applica l'ultimo capoverso della lettera *a*) dell'art. 14;

b) al sostituto, o al ricevitore o portalettere provvisorio, che abbia prestato in tali qualità almeno tre anni di effettivo e lodevole servizio complessivo nel posto da conferire e purchè non vi siano aventi titolo all'assegnazione in base alla lettera precedente;

c) al titolare dell'agenzia trasformata in ricevitoria o in servizio di portalettere, quando non preferisca il trattamento di cui al terzo comma dell'art. 17;

d) al ricevitore o portalettere cui venga soppresso il posto, limitatamente ad altro posto di pressochè uguale retribuzione.

Art. 63.

Per le assegnazioni senza concorso di cui al precedente articolo, si applica la norma dell'art. 15.

Il termine perentorio di sessanta giorni decorre, per i casi di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo precedente, della vacanza del posto di ricevitore o di portalettere; per i casi di cui alle successive lettere *c*) e *d*) il termine decorre dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento ministeriale di trasformazione o di soppressione.

Art. 64.

Su domanda degli interessati può essere consentito il cambio di posto tra due ricevitori o tra due portalettere, effettivi, la cui retribuzione sia pressochè uguale.

I cambi predetti sono autorizzati dal direttore provinciale delle poste. Se trattasi di posti facenti parte di provincie diverse, provvede il direttore generale.

Art. 65.

Le funzioni di ricevitore e di portalettere sono incompatibili con qualsiasi impiego statale di ruolo, con l'ufficio d'insegnante elementare e con tutti quegli incarichi od occupazioni che, a giudizio dell'Amministrazione, siano tali da non consentire l'espletamento di un regolare servizio o da pregiudicarne il decoro.

Art. 66.

I ricevitori e i portalettere, anche provvisori, in servizio da almeno un anno possono, compatibilmente con le esigenze del servizio, godere di un periodo di riposo da stabilirsi dal regolamento.

Durante tale periodo il servizio deve essere disimpegnato per loro conto dal sostituto.

L'Amministrazione corrisponde al ricevitore o al portalettere, per il pagamento del sostituto, una indennità pari a tanti trentesimi della retribuzione mensile, quante sono le giornate di effettiva assenza dal servizio del ricevitore o portalettere, entro il limite massimo stabilito.

In caso di comprovata malattia che renda totalmente inabile al lavoro per un periodo superiore a dieci giorni, è corrisposta dall'Amministrazione ai ricevitori e ai portalettere, anche provvisori, a titolo di sussidio, una somma per una volta tanto in un anno, anche se trattasi di più malattie, in misura non eccedente la retribuzione di un mese.

Per i casi in cui l'inabilità predetta superi i trenta giorni, provvede l'Istituto postelegrafonici ai sensi dell'art. 2 della legge 18 ottobre 1942, n. 1408.

Art. 67.

La retribuzione dei ricevitori e dei portalettere è stabilita, ed eventualmente modificata, nei limiti delle disponibilità di bilancio in base all'importanza del servizio, al tempo richiesto per disimpegnarlo, al percorso od itinerario stabilito, alle condizioni topografiche del territorio, alla popolazione, alle cassette d'impostazione da vuotare ed alle altre condizioni inerenti alla zona assegnata ed al servizio disimpegnato.

Ai ricevitori e ai portalettere compete inoltre l'indennità carovita secondo le disposizioni del decreto legislativo 21 marzo 1947, n. 357, e successive modificazioni, nonchè il premio speciale di interessamento con i criteri e nella misura che saranno stabilite nel regolamento.

Art. 68.

Per quanto riguarda il sequestro ed il pignoramento della retribuzione dei ricevitori e dei portalettere si osservano, in quanto applicabili, le norme generali riguardanti gli impiegati dello Stato.

Art. 69.

Spetta ai ricevitori e ai portalettere in servizio la concessione di otto viaggi all'anno di corsa semplice, sulle linee delle ferrovie dello Stato, alla tariffa ridotta accordata agli impiegati civili statali. Uguale concessione è fatta alle persone di loro famiglia conviventi e a carico, limitatamente a quattro viaggi all'anno pure di corsa semplice.

L'Amministrazione delle ferrovie viene integralmente rimborsata da quella postale telegrafica della differenza fra la tariffa ordinaria e quella ridotta per i viaggi effettuati, nonchè della spesa inerente alla relativa liquidazione.

Art. 70.

Le disposizioni di cui agli articoli 34 e 35, da 38 a 41, 43, comma secondo e 45 si osservano, in quanto applicabili, anche per i ricevitori ed i portalettere.

I provvedimenti disciplinari di cui all'art. 35, eccettuati quelli di cui al comma seguente, sono adottati dal direttore provinciale. Per le punizioni superiori alla censura deve essere preventivamente sentita la competente Commissione provinciale per gli uffici locali.

La dispensa, la revoca e la destituzione, sono adottate dal direttore generale delle poste, sentita la Commissione predetta.

SEZIONE VII.
Commissioni per gli uffici locali

Art. 71.

Presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è costituita la Commissione centrale per gli uffici locali, ed in ogni sede di Direzione provinciale, che funzioni con tutti gli organi previsti dall'ordinamento in vigore, è costituita una Commissione provinciale per gli uffici locali che ha competenza per tutti gli uffici della Direzione stessa contabilmente dipendenti.

Tali Commissioni sono organi consultivi dell'Amministrazione, per gli affari riflettenti gli uffici locali, le agenzie, i recapiti, le ricevitorie, i posti di portalettere, nonchè il relativo personale, compresi i supplenti, ed hanno in particolare le attribuzioni, anche deliberative, ad esse conferite dal presente decreto e dal relativo regolamento.

La Commissione centrale esprime inoltre il parere sui progetti di norme riguardanti gli uffici, i servizi e il personale di cui al precedente comma e su qualunque questione che il Ministro ritenga di sottoporre all'esame di essa.

Art. 72.

La Commissione centrale per gli uffici locali è composta:

a) da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, o da un consigliere di Stato, con funzioni di presidente;

b) dal capo del competente servizio dell'Amministrazione centrale delle poste e delle telecomunicazioni;

c) da un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione medesima di grado non inferiore al 6°;

d) da due membri supplenti scelti fra i funzionari di gruppo *A* dell'Amministrazione predetta di grado non inferiore al 7°;

e) da due membri effettivi e due membri supplenti scelti rispettivamente uno fra i direttori di uffici locali e uno fra i titolari di agenzie designati dalle organizzazioni sindacali di categoria, nonchè da due membri supplenti, scelti fra i supplenti di uffici locali, analogamente designati. Essi debbono avere almeno cinque anni di servizio nelle predette qualità, e nell'ultimo triennio non debbono essere incorsi in punizioni superiori alla censura.

Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un impiegato dell'Amministrazione centrale predetta di grado non inferiore all'8° di gruppo *A* o al 7° di gruppo *B*; in caso di assenza o di impedimento egli è sostituito da un segretario supplente di grado non inferiore al 9°.

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, con suo decreto, nomina ogni quattro anni il presidente della Commissione centrale, un presidente supplente da scegliersi fra i consiglieri di Stato, e tutti i membri effettivi e supplenti nonchè il segretario effettivo e quello supplente.

In caso di nomina sostitutiva, il prescelto dura in carica fino al compimento del quadriennio in corso.

Le designazioni dei membri di cui alla lettera *a*) sono fatte mediante terne proposte dai sindacati nazionali di categoria. Le designazioni stesse devono aver luogo nel termine massimo di trenta giorni dalla richiesta e, decorso infruttuosamente tale termine, le nomine possono essere fatte dal Ministro, senza designazione.

Art. 73.

Le Commissioni provinciali per gli uffici locali sono composte:

a) dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato, presidente;

b) dal direttore provinciale delle poste o da chi ne fa le veci, e dall'ispettore provinciale più elevato di grado;

c) da due membri supplenti scelti fra gli impiegati di gruppo *A* e *B* della Direzione provinciale;

d) da due membri effettivi e due membri supplenti scelti rispettivamente uno fra i direttori di uffici locali e uno fra i titolari di agenzie, nonchè da un membro supplente scelto fra i supplenti degli uffici locali, e un altro scelto fra i ricevitori e portalettere. Essi devono avere almeno cinque anni di anzianità nelle qualità predette, prestare servizio in uffici contabilmente dipendenti dalla Direzione provinciale e nell' ultimo triennio, non debbono essere incorsi in punizioni superiori alla censura. Per la loro designazione si applica quanto è disposto nella lettera *e*) e nell'ultimo comma del precedente articolo.

Esercita le funzioni di segretario un impiegato di ruolo della Direzione, nominato dal direttore provinciale.

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, con suo decreto, nomina ogni biennio i membri di cui alle lettere *c*) e *d*).

In caso di nomina sostitutiva, il prescelto dura in carica fino al compimento del biennio in corso.

Art. 74.

I membri della Commissione di cui ai precedenti articoli non possono prendere parte a qualsiasi atto nel quale siano interessati loro parenti o affini entro il 4° grado.

L'ispettore membro della Commissione, che abbia eseguita l'inchiesta relativa al procedimento disciplinare demandato alla Commissione, è sostituito da altro ispettore in ordine gerarchico, o, in mancanza, da uno dei membri supplenti.

Non è consentito di essere membri, contemporaneamente, della Commissione centrale e delle Commissioni provinciali per gli uffici locali.

Il procedimento penale per i reati di cui all'art. 39 nei confronti dei membri della Commissione produce la loro sospensione dalla carica, e la condanna per i reati medesimi produce la loro decadenza.

Sulla esclusione dei membri effettivi e supplenti delle predette Commissioni, nominati su designazione dei sindacati di categoria, i quali durante l'esercizio del mandato incorrano in punizioni superiori alla censura, deve essere sentito il parere della Commissione centrale ed il conseguente provvedimento è preso dal Ministro.

Art. 75.

Le Commissioni per gli uffici locali sono convocate dai rispettivi presidenti.

Nei procedimenti disciplinari a carico dei supplenti di uffici locali, presso la Commissione centrale o quelle provinciali, uno dei membri effettivi titolari di ufficio locale o di agenzia è sostituito da uno dei membri scelti fra i supplenti di uffici locali; nei procedimenti disciplinari a carico di ricevitori e portalettere presso le Commissioni provinciali, uno dei membri effettivi predetti è sostituito dal membro supplente scelto fra i ricevitori o portalettere.

Le adunanze sono valide con l'intervento del presidente e di due membri dei quali, almeno uno, titolare di ufficio locale o di agenzia.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed a parità di voti prevale quello del presidente. Delle discussioni e delle deliberazioni viene redatto processo verbale che, quando trattasi della Commissione centrale, viene sottoposto al Ministro per l'approvazione.

La sostituzione di un membro, assente per giustificati motivi, deve risultare dal verbale ed è effettuata secondo l'ordine di anzianità dei membri supplenti, e, a parità di tale condizione, in base all'età.

Le Commissioni possono dichiarare la decadenza dei propri membri per assenza ingiustificata per cinque adunanze consecutive.

Art. 76.

Al presidente e agli altri componenti della Commissione centrale e di quelle provinciali spetta un gettone di presenza per ogni giornata di adunanza, nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni, nonchè l'indennità di missione quando i componenti stessi non risiedono nel luogo ove è indetta l'adunanza.

SEZIONE VIII.
Trattamento di quiescenza.

Art. 77.

L'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici di cui alla legge 18 ottobre 1942, n. 1407, è fuso con l'Istituto postelegrafonici, di cui alla legge 27 marzo 1952, n. 208, che conserva tale ultima denominazione.

Presso l'Istituto postelegrafonici è istituito, con gestione autonoma, il « Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere ».

Al Fondo predetto sono attribuite le riserve già esistenti presso l'Istituto cauzioni e quiescenza relative al trattamento di quiescenza dei ricevitori p. t. ed alla gestione indennità di licenziamento ai gerenti e supplenti.

L'Istituto postelegrafonici compila ogni quinquennio un bilancio tecnico del Fondo predetto. In base alle risultanze di tali bilanci tecnici il Consiglio di amministrazione dell'Istituto medesimo propone, all'occorrenza, gli opportuni provvedimenti.

Art. 78.

Al Fondo di cui all'articolo precedente sono obbligatoriamente iscritti i direttori degli uffici locali, i supplenti, i titolari delle agenzie, i ricevitori ed i portalettere.

La iscrizione è fatta d'ufficio a cura del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

La iscrizione al Fondo obbliga gli iscritti al pagamento dei contributi previsti dal presente decreto.

Art. 79.

Il « Fondo » provvede alle seguenti prestazioni in favore dell'iscritto e degli altri aventi titolo nei modi e nei limiti previsti dal presente decreto:

a) pensioni dirette;

b) pensioni di riversibilità;

c) indennità una volta tanto.

Art. 80.

La pensione diretta è corrisposta all'iscritto che cessi dal servizio dopo almeno venti anni di iscrizione al Fondo:

a) per aver compiuto almeno il 70° anno di età;

b) per inabilità fisica a norma dell'art. 45;

c) negli altri casi analoghi a quelli previsti per gli impiegati civili dello Stato, secondo le norme che verranno stabilite nel regolamento.

Qualora l'agenzia, ovvero la ricevitoria, o il posto di portalettere, siano assegnati senza concorso al coniuge o ad un figlio o figlia non coniugati del titolare cessato dal servizio, la pensione a questi spettante è ridotta alla metà, ma viene ripristinata nella misura normale allorchè colui che è succeduto cessi dal servizio, ovvero il figlio, o figlia, contragga matrimonio.

Art. 81.

La pensione di riversibilità è corrisposta alla vedova od agli orfani dell'iscritto deceduto:

a) in attività di servizio, dopo almeno 20 anni di iscrizione al Fondo;

b) dopo la cessazione dal servizio purchè alla data del decesso sia in godimento di pensione diretta.

Per il conseguimento del diritto alla pensione la vedova e gli orfani devono trovarsi nelle condizioni stabilite per le vedove e gli orfani degli impiegati civili dello Stato.

Per la vedova che ottenga l'assegnazione, senza concorso, del posto che occupava il marito, la pensione di riversibilità spettante è ridotta alla metà, ma viene ripristinata nella misura normale all'atto della cessazione dal servizio.

Qualora il posto sia assegnato senza concorso ad un figlio o figlia non coniugati dell'iscritto defunto, la pensione spettante alla vedova, ed eventualmente agli altri figli, è ridotta alla metà, ma viene ripristinata nella misura normale se il figlio o figlia predetti cessino dal servizio o contraggano matrimonio.

Art. 82.

La indennità una volta tanto è corrisposta all'iscritto che cessi dal servizio per una delle cause indicate nell'art. 80 dopo un periodo di iscrizione al Fondo minore di venti anni ma non inferiore ad un anno intero di servizio effettivo.

Qualora la cessazione dal servizio nei termini di iscrizione al Fondo indicati nel comma precedente, avvenga per morte dell'iscritto, l'indennità una volta tanto è corrisposta ai superstiti dell'iscritto stesso specificati nel precedente articolo.

Alla indennità una volta tanto si applicano le riduzioni di cui agli articoli 80 e 81.

Art. 83.

La liquidazione del trattamento di quiescenza si effettua per i direttori degli uffici locali, per i titolari di agenzia e per i supplenti sulla base dello stipendio, e per i ricevitori e i portalettere sulla base della retribuzione, spettanti alla data di cessazione dal servizio, aumentati ai sensi dell'art. 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, e successive modificazioni.

Gli aumenti previsti dall'art. 3 della predetta legge n. 221, saranno modificati o soppressi allorchè verranno modificati o soppressi per i dipendenti statali.

Art. 84.

Gli iscritti al Fondo di cui all'art. 77 sono tenuti a versare al Fondo medesimo un contributo del 6 %, rispettivamente dello stipendio, per i direttori di uffici locali, per i titolari di agenzia e per i supplenti, e della retribuzione, per i ricevitori e i portalettere.

Detto contributo è trattenuto mensilmente sugli stipendi e sulle retribuzioni a cura dell'Amministrazione e verrà applicato anche sugli aumenti previsti dall'articolo 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, e successive modificazioni, con la stessa decorrenza che sarà stabilita per i dipendenti statali.

Art. 85.

Il trattamento di quiescenza sarà liquidato, agli iscritti, con le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato, anche per quanto si riferisce alla misura del trattamento stesso.

Art. 86.

I periodi di servizio con iscrizione al Fondo prestati nelle qualità previste dall'art. 78 sono cumulabili agli effetti del trattamento di quiescenza.

Art. 87.

In aggiunta alla pensione diretta o di riversibilità è corrisposto al pensionato un assegno temporaneo mensile di caroviveri nella stessa misura stabilita per i pensionati civili dello Stato e loro superstiti.

Tale assegno per i ricevitori e i portalettere che alla data della cessazione dal servizio prestavano la loro opera per meno di sei ore al giorno, è concesso nella misura di tanti sesti del normale assegno quante erano le ore di servizio.

Per gli iscritti medesimi, nella liquidazione della pensione, l'aumento fisso di L. 66.000 di cui all'articolo 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, e successive modificazioni, viene concesso nella proporzione predetta.

All'assegno di caroviveri di cui sopra si applicano le riduzioni di cui agli articoli 80 e 81, nonchè la norma contenuta nell'art. 4 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1870.

Art. 88.

Ai fini della valutazione dei servizi, della misura delle pensioni e delle indennità, della concessione di pensioni dipendenti da infermità o morte dovuta a causa di servizio, dei cumuli di pensioni, dell'inizio, prescrizione, perdita, riduzione, sospensione e fine del godimento della pensione, e per ogni altro riflesso, sono applicabili, per quanto non previsto dal presente decreto, le disposizioni generali vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

L'art. 4 della legge 11 aprile 1938, n. 420, si applica anche quando la pensione diretta sia a carico dello Stato e quella vedovile a carico del Fondo di cui allo art. 77, o viceversa.

Art. 89.

Le istanze per il conseguimento della indennità o della pensione debbono essere trasmesse all'Istituto postelegrafonici, direttamente o per tramite della Direzione provinciale delle poste.

Le indennità o le pensioni nella misura normale sono deliberate dal presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici in base alla relazione di un consigliere all'uopo designato dal Consiglio, quando il relatore si uniformi alle proposte della Direzione dell'Istituto medesimo.

Le proposte dalle quali il relatore dissenta, le proposte di pensioni privilegiate, quelle negative e quelle che importino la risoluzione di questioni di massima, sono invece deliberate dal presidente su conforme parere del Consiglio di amministrazione.

La deliberazione del presidente è comunicata alle parti interessate.

Art. 90.

Entro novanta giorni dalla comunicazione della deliberazione adottata sulle istanze di cui al precedente articolo gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti.

Non è ammesso il ricorso contro la liquidazione della indennità per chi ne abbia fatto riscossione prima della scadenza del termine di cui al precedente comma.

La riscossione della pensione non pregiudica il diritto del pensionato, della sua vedova e dei suoi orfani ad ottenere il pagamento della maggiore pensione che ad essi potesse spettare in seguito a decisione della Corte dei conti.

Rimane sospeso il pagamento dell'indennità, per chi abbia presentato ricorso ai fini del conseguimento della pensione, fino alla decisione del ricorso. Il presidente dell'Istituto, però, su domanda dell'interessato e quando si verifichino circostanze degne di considerazione, può consentire il pagamento di una parte dell'indennità stessa: contro il provvedimento del presidente dell'Istituto, l'interessato può ricorrere al Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Art. 91.

Il godimento della pensione decorre dal giorno in cui viene a cessare il rapporto di servizio. Le pensioni per le vedove e gli orfani decorrono dal giorno successivo a quello della morte dell'iscritto o della vedova.

Art. 92.

L'Istituto postelegrafonici corrisponde agli iscritti o loro superstiti, in rapporto alle competenze considerate nell'art. 83, un'indennità di buonuscita od un assegno vitalizio secondo che la cessazione dal servizio avvenga o non con diritto a pensione; concede altresì gratuitamente l'assistenza scolastica e il ricovero in convitti agli orfani degli iscritti. A tal fine gli iscritti sono tenuti a versare all'Istituto postelegrafonici un contributo pari all'analogo contributo dovuto dagli impiegati civili dello Stato all'Opera di previdenza gestita dall'Ente di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali.

All'indennità di buonuscita ed all'assegno vitalizio sono applicabili le riduzioni di cui agli articoli 80, 81 e 87.

Per le concessioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto possibile, le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 93.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni corrisponde al Fondo, di cui al precedente art. 77, un contributo annuo pari al doppio di quello dovuto dagli iscritti a norma dell'art. 84.

Quale concorso nelle erogazioni di cui all'art. 92 corrisponde inoltre all'Istituto un contributo uguale a quello dovuto dagli iscritti a norma dell'articolo stesso.

Art. 94.

Il personale dipendente dall'Istituto postelegrafonici potrà essere iscritto, senza alcun onere per l'Amministrazione postale e telegrafica, al Fondo di quiescenza di cui al precedente art. 77 alle condizioni, con le modalità e nei termini che saranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto medesimo con deliberazione da sottoporsi all'approvazione del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 95.

Per i personali iscritti al Fondo ai sensi degli articoli 78 e 94 cessa l'óbbligo dell'assicurazione presso l'Istituto nazionale per la previdenza sociale.

Disposizioni finali e transitorie

Classificazione degli uffici e inquadramento del personale.

Art. 96.

Nella prima attuazione del presente decreto le ricevitorie la cui retribuzione annua supera le L. 10.000 sono classificate fra gli uffici locali; questi sono distinti nei gruppi previsti dall'art. 2 secondo i criteri seguenti:

gruppo *A* Uffici con retribuzione superiore a L. 80.000;

gruppo *B* Uffici con retribuzione da L. 50.010 fino a L. 80.000;

gruppo *C* Uffici con retribuzione da L. 35.010 fino a L. 50.000;

gruppo *D* Uffici con retribuzione da L. 25.010 fino a L. 35.000;

gruppo *E* Uffici con retribuzione da L. 12.010 fino a L. 25.000;

gruppo *F* Uffici con retribuzione da L. 10.010 fino a L. 12.000.

Le ricevitorie predette con retribuzione non superiore a L. 10.000 rientrano fra le agenzie, e di esse quelle con retribuzione fino a L. 5000 osservano l'orario normale di cinque ore.

Per le ricevitorie di nuova istituzione o derivanti dalla trasformazione di altri uffici per le quali, alla data di attuazione del presente decreto, non sia stata effettuata la liquidazione della retribuzione definitiva, viene valutata come tale quella risultante dal decreto di istituzione o di trasformazione.

Il compenso previsto dal secondo comma dell'art. 28 è attribuito in ragione di una, due, tre e quattro ore di servizio straordinario per le agenzie con retribuzione rispettivamente superiore a L. 5000, a L. 6000, a L. 7000 e a L. 8000.

Art. 97.

A tutti gli effetti del presente decreto la retribuzione dei vari uffici e dei servizi di portalettere è valutata in base all'art. 1 del regio decreto 24 ottobre 1942, numero 1553, dedotta l'eventuale quota relativa ai servizi accessori di recapito e procacciato.

Agli stessi effetti gli addetti agli attuali uffici e ai servizi sotto indicati sono equiparati a quelli previsti dal presente decreto come segue:

a) i titolari di ricevitorie con retribuzione superiore alle L. 10.000, ai direttori di ufficio locale;

b) i titolari di ricevitorie con retribuzione fino a L. 10.000, ai titolari di agenzie;

c) i gerenti, ai reggenti;

d) i supplenti cui non si applica la norma dell'articolo 107, ai coadiutori;

e) i collettori e portalettere rurali, effettivi o provvisori, e loro sostituti, rispettivamente ai ricevitori e portalettere di cui all'art. 4, effettivi o provvisori e loro sostituti.

Art. 98.

I titolari delle ricevitorie classificate uffici locali ai sensi dell'art. 96 sono iscritti nell'albo dei direttori di ufficio locale, nel quadro corrispondente al gruppo al quale le rispettive ricevitorie sono assegnate a norma dell'articolo stesso. L'iscrizione è effettuata in ordine di anzianità di servizio, tenuta presente la data in cui ciascuno di essi ha conseguito la prima volta la nomina a ricevitore. I titolari delle ricevitorie classificate agenzie ai sensi del citato articolo sono analogamente iscritti nell'albo dei titolari di agenzia.

Per i titolari iscritti negli albi ai sensi del precedente comma, gli aumenti periodici di stipendio decorreranno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

I direttori degli uffici locali predetti avranno l'obbligo di lasciare in uso, ove occorra, per un periodo che non ecceda un triennio, l'arredamento dell'ufficio, compresa eventualmente la cassaforte o il ripostiglio in ferro, verso un nolo che non potrà eccedere il decimo della quota parte, della retribuzione in vigore all'entrata in vigore del presente decreto, corrispondente alle spese di gestione.

L'Amministrazione subentra di diritto ai titolari medesimi nei contratti di affitto da essi stipulati per i locali sede dell'ufficio; qualora questi siano di proprietà degli stessi titolari, saranno da essi, ove occorra, lasciati in fitto all'Amministrazione, alle condizioni di cui all'art. 4 del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 505, e successive modificazioni.

Agli uffici di gruppo *F*, derivanti, ai sensi dell'art. 96, da ricevitorie attualmente incaricate del servizio accessorio di trasporto o di recapito degli effetti postali, si applica la disposizione del primo comma dell'art. 28.

Art. 99.

Le ricevitorie temporanee, funzionanti per parte dell'anno, sono soppresse; ai relativi servizi si provvede con l'istituzione di recapiti e, ove ciò non sia possibile, si provvede mediante gestione provvisoria con un supplente o impiegato di ruolo distaccato o inviato in missione.

Ai titolari delle ricevitorie temporanee predette sarà conferita la titolarità di un'agenzia. In attesa che sia provveduto nel modo disposto dal precedente comma, essi conserveranno, durante il periodo di funzionamento dell'ufficio, il trattamento ora in godimento.

Art. 100.

Durante cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per il personale che alla data medesima sia in servizio con le qualifiche di cui all'art. 97, i titoli di studio attualmente richiesti per il conferimento di ricevitorie o di posti di agente rurale, sono sufficienti nei concorsi e nelle assegnazioni senza concorso per i corrispondenti posti previsti dal presente decreto; durante il periodo predetto restano in vigore le norme che esonerano al riguardo dal possesso dei titoli stessi.

Tale disposizione si applica anche nel caso previsto dal primo comma dell'art. 17; non si applica nell'ipotesi regolata dall'art. 101.

Art. 101.

Alle ricevitorie classificate uffici locali a norma dell'art. 96 è applicabile la disposizione di cui all'art. 14 lettera *a*) primo alinea, nel caso di morte del direttore di essi, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero qualora nel periodo stesso, egli presenti domanda per la dispensa dal servizio per sopravvenuta inabilità fisica ai sensi del n. 2 dell'articolo 45, o sia sottoposto d'ufficio al procedimento per la detta dispensa.

Gli aspiranti al conferimento dell'ufficio ai sensi del precedente comma devono, alla data di pubblicazione del presente decreto, possedere i requisiti generali previsti dall'art. 8 e il titolo di studio richiesto dalla lettera *d*) dell'articolo stesso per l'ufficio da conferire. Essi inoltre debbono avere prestato nell'ultimo decennio effettivo e lodevole servizio come supplente o come gerente o come ricevitore per almeno un biennio quando l'ufficio da conferire provenga da ricevitoria con retribuzione non superiore a L. 20.000 annue, ovvero per almeno un quinquennio, di cui non meno di tre anni nell'ufficio da conferire, o in altro di non minore importanza, quando trattasi di ufficio locale proveniente da ricevitoria con retribuzione superiore a L. 20.000.

Qualora manchi il quinquennio di servizio come sopra prestato, potrà essere conferito un ufficio locale disponibile proveniente da ricevitoria con retribuzione fino a L. 20.000, purchè vi sia il detto biennio di servizio. Qualora invece manchi il titolo di studio di licenza di scuola media di secondo grado o titolo equipollente, ma vi sia quella di primo grado o titolo equipollente, nonchè il quinquennio come sopra prestato, può essere conferito altro ufficio locale proveniente da ricevitoria con retribuzione non eccedente L. 35.000, ovvero non eccedente L. 20.000 quando il requisito di servizio sia quello del biennio sopra indicato.

E' riservata, in ogni caso, al Ministro la facoltà di conferire all'avente titolo un altro ufficio locale dello stesso gruppo o di gruppo minore.

Per il conferimento di uffici locali provenienti da ricevitorie con retribuzione fino a L. 20.000 è applicabile, quando manchi il biennio di servizio, l'ultimo alinea della lettera *a*) dell'art. 14

Per conseguire il conferimento dell'ufficio senza concorso gli aventi titolo dovranno presentarne domanda nel termine di sessanta giorni dalla data della morte del titolare di esso o della comunicazione a questo della deliberata dispensa.

Nei casi previsti dal presente articolo si applica la norma dell'ultimo comma degli articoli 80, 81 e 82.

Art. 102.

Per gli iscritti al Fondo di cui all'art. 77 che siano titolari di pensioni o di assegni anche temporanei normali diretti, liquidati a carico dello Stato, viene sospeso il pagamento della pensione o dell'assegno. Qualora la pensione o l'assegno sia più favorevole dello stipendio, la relativa differenza viene conservata a titolo di assegno personale da riassorbirsi nei successivi aumenti di stipendio.

Il ricevitore di cui al precedente comma, che per conseguire la nomina di titolare di ricevitoria abbia lasciato il posto di ruolo nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e liquidata la relativa pensione, potrà, qualora non abbia raggiunto l'età di 65 anni, essere riammesso in ruolo, a domanda, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni sentito il Consiglio di amministrazione. Il servizio prestato come ricevitore potrà essere da lui riscattato, agli effetti del futuro trattamento di quiescenza.

Al ricevitore di cui al primo comma che chieda di essere esonerato dal servizio, purchè abbia compiuto 65 anni di età, ovvero che chieda di essere esonerato per motivi di salute o per avere raggiunto l'età di 70 anni, qualora non ricorra l'applicazione della norma dell'articolo 101, viene ripristinata la pensione statale ed è dovuta, a carico del Fondo di cui all'art. 77, una integrazione del trattamento di pensione, già liquidato a carico dello Stato, fino a raggiungere la pensione complessiva che spetterebbe in base ai servizi resi allo Stato considerati nella precedente liquidazione e ai servizi resi con iscrizione al Fondo, ferma restando la disposizione di cui all'art. 112.

Art. 103.

Nel caso previsto dal secondo comma del precedente articolo l'Istituto postelegrafonici concorrerà al pagamento di quanto dovuto per il riscatto limitatamente ai contributi versati dall'interessato per il trattamento di quiescenza all'Istituto cauzioni e quiescenza e al Fondo di cui all'art. 77

Art. 104.

Le collettorie e i servizi di portalettere rurali esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto assumono la denominazione di ricevitorie e servizi di portalettere e il relativo personale resta in servizio con le denominazioni stabilite nella precedente sezione VI

Art. 105.

Le attuali agenzie, concesse a titolo gratuito, assumono la denominazione di recapiti.

Quelle a titolo oneroso saranno soppresse, ovvero trasformate, con le modalità di cui all'art. 6, in agenzie disciplinate dal presente decreto. Nel frattempo i concessionari continueranno a percepire il trattamento economico ora in godimento.

Ai concessionari delle agenzie, trasformate ai sensi del precedente comma, i quali alla data di trasformazione contino almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio nella detta qualità, si applicano, per l'assegnazione senza concorso dell'agenzia risultante dalla trasformazione, le norme dell'art. 14. Il termine per la presentazione della domanda è quello stabilito nell'ultima parte dell'art. 15.

Art. 106.

Ai concorsi per le agenzie di cui all'ultimo comma dell'art. 10 sono ammessi anche gli ex gerenti che abbiano retto ricevitorie postali, telegrafiche, o postali telegrafiche, per almeno cinque anni complessivamente e non abbiano cessato di prestare servizio alle dipendenze dell'Amministrazione per motivi disciplinari o per dimissioni, ovvero da oltre tre anni per altra causa.

Ai concorsi predetti sono pure ammessi gli ex gerenti e i supplenti iscritti nel quadro di riserva di cui all'art. 108, i quali abbiano nelle qualità predette complessivamente una anzianità di almeno cinque anni.

Per gli iscritti nell'albo a norma del seguente articolo, il periodo di servizio prestato nell'ultimo quinquennio come gerente è valutato per formare l'anzianità di almeno cinque anni richiesta dal secondo comma dello art. 10 per concorrere agli uffici locali dei gruppi *E* ed *F*

Art. 107

I supplenti di età non superiore a 70 anni autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto presso le ricevitorie le quali ai sensi dell'art. 96 vengano classificate uffici locali e che prestino servizio retribuito presso le medesime o presso altri uffici dell'Amministrazione postale telegrafica, nonchè i gerenti delle ricevitorie stesse, che non abbiano superato la detta età, sono iscritti nell'albo di cui all'art. 46 per ordine di anzianità di servizio.

Al servizio di cui al comma precedente, ai fini dell'iscrizione nell'albo ivi prevista, è equiparato il servizio militare prestato dopo la nomina a supplente e quello che viene prestato in qualità di gerente presso ricevitorie classificate tra le agenzie da supplenti provenienti da ricevitorie classificate tra gli uffici locali.

Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano ai supplenti assunti a tempo determinato.

Art. 108.

Nell'albo di cui al precedente articolo è istituito un apposito quadro di riserva nel quale sono iscritti, purchè non abbiano compiuto 70 anni di età:

a) i gerenti e supplenti, autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso le ricevitorie classificate agenzie ai sensi dell'art. 96 e presso le ricevitorie di cui all'art. 99 che vi prestino servizio retribuito o ne siano assenti per servizio militare o per la gerenza di ricevitorie analogamente classificate, e che non vengano nominati coadiutori;

b) i supplenti cessati dal servizio presso le ricevitorie postali, telegrafiche o postali-telegrafiche da non oltre due anni e non per motivi disciplinari o per dimissioni, nonchè quelli già assunti temporaneamente in servizio presso le Direzioni provinciali o uffici dipendenti e che non siano cessati anche da tale servizio per i motivi predetti o da oltre due anni;

c) i gerenti fuori servizio che si trovino compresi alla data predetta nell'albo dei gerenti disoccupati esistente presso la Direzione generale delle poste e delle telecomunicazioni.

L'iscrizione nel quadro di riserva non ha luogo per i supplenti assunti a tempo determinato.

Per conseguire l'iscrizione nel quadro di riserva gli interessati dovranno farne domanda entro due mesi dalla data suindicata e l'iscrizione medesima è effettuata nell'ordine di anzianità di servizio prestato nelle predette qualità; il servizio di gerente è valutato al doppio.

Gli iscritti nel quadro di riserva passano di diritto nell'albo nazionale fra gli effettivi, man mano che in questo si renderanno posti vacanti, secondo l'ordine di iscrizione nel quadro stesso.

Coloro che non raggiungano la sede loro assegnata nel termine fissato dall'Amministrazione, sono considerati rinunciatari e decadono dal quadro di riserva.

Art. 109.

Il gerente di ricevitoria classificata ufficio locale o agenzia ai sensi dell'art. 96 che non abbia superato l'età di anni 70 conserva la temporanea gestione del relativo ufficio con la qualifica di reggente, ed ha titolo alla indennità di cui all'ultimo comma dell'art. 50.

I supplenti presso le ricevitorie trasformate in uffici locali ai sensi del predetto art. 96 vi rimangono in servizio purchè non abbiano superato la predetta età e salvo quanto è disposto dall'art. 52.

Art. 110.

I supplenti in servizio presso le ricevitorie classificate agenzie vi rimangono come coadiutori qualora accettino la nuova funzione e non siano rifiutati dal titolare.

I supplenti che non rimangano come coadiutori e i gerenti che cessino dalla reggenza di agenzie, purchè muniti di licenza di scuola media di primo grado o titolo equipollente, saranno adibiti temporaneamente presso altri uffici col trattamento economico corrispondente a quello iniziale stabilito per i supplenti iscritti nell'albo di cui all'art. 46.

In caso di urgenza, alla temporanea sostituzione di supplenti presso gli uffici locali cui non sia possibile provvedere tempestivamente con il detto personale, munito del citato titolo di studio, potranno essere adibiti anche altri supplenti iscritti nel quadro di riserva.

Art. 111.

Le assegnazioni senza concorso ed i concorsi per ricevitori e per agenti rurali banditi o da bandire a norma del decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 652, sono indetti e definiti secondo le norme del decreto medesimo. Le nomine conseguenti sono effettuate per i corrispondenti uffici risultati dalla classificazione prevista dal presente decreto.

Gli altri concorsi per ricevitori e per agenti rurali, indetti prima dell'entrata in vigore del presente decreto e che non siano stati definiti entro un anno dalla data medesima con deliberazione delle competenti Commissioni degli uffici locali, sono revocati.

QUIESCENZA

Art. 112.

Il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto assuma le qualifiche di direttore di ufficio locale, supplente, titolare di agenzia, ricevitore o portalettere, ai sensi degli articoli 98, 104 e 107, viene iscritto al Fondo di cui all'art. 77 con effetto dalla data medesima.

Il servizio, prestato dagli iscritti al Fondo di cui all'art. 77, dal 1° luglio 1936 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto in qualità di ricevitore, può essere riscattato secondo le disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato, ai fini del trattamento di quiescenza, per l'intera sua effettiva durata.

Per gli inscritti, attualmente in servizio come ricevitori da data anteriore al 1° luglio 1936, che cessino dal servizio stesso, per morte o per inabilità fisica ai sensi dei nn. 2) o 3) dell'art. 45, senza avere raggiunto, tenuto conto del riscatto sopra consentito, il periodo minimo di iscrizione al Fondo stabilito per il conseguimento del diritto alla pensione, sono riscattabili anche gli anni di servizio prestato come ricevitori anteriormente alla data predetta necessari per far luogo al riconoscimento del diritto medesimo. Tale riscatto suppletivo non è consentito nel caso in cui l'ufficio lasciato dal cessante venga assegnato senza concorso a norma dell'art. 14 lettera *a*) o dell'art. 101.

Per i riscatti di cui al secondo comma è computato quanto il ricevitore abbia già versato all'Istituto cauzioni e quiescenza per il trattamento di quiescenza.

Il contributo di riscatto che non sia versato in unica soluzione può essere suddiviso in rate mensili da trattenersi sullo stipendio o sulla retribuzione o sulla pensione per un periodo di tempo che sarà fissato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici e comunque non superiore al periodo di servizio da riscattare.

Il servizio prestato dall'iscritto in posto di ruolo presso una Amministrazione dello Stato, può essere riconosciuto, ai fini del trattamento di quiescenza previsto dal presente decreto, per la intera sua durata nel solo caso in cui non sia stata assegnata pensione dall'Amministrazione stessa e purchè, ove sia stata liquidata indennità una volta tanto, venga, del relativo importo, effettuato il versamento al Fondo di cui all'articolo 77

Art. 113.

Presso l'Istituto postelegrafonici è istituito, con gestione autonoma, un « Fondo di integrazione per il trattamento di quiescenza dei direttori di ufficio locale e dei titolari di agenzia ».

Al fondo di integrazione predetto l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni verserà un contributo di lire un miliardo e duecento milioni ripartito in dieci annualità di 120 milioni ciascuna. Al detto Fondo affluiranno per lo stesso periodo contributi dei direttori di ufficio locale e dei titolari di agenzia in misura non inferiore alla metà del contributo dell'Amministrazione.

Art. 114.

Per il periodo di servizio in qualità di ricevitore, prestato anteriormente al 1° luglio 1936 dai direttori di ufficio locale o dai titolari di agenzia, non riscattato ai sensi del terzo comma del precedente art. 112, viene corrisposto agli stessi ed ai loro superstiti specificati nell'art. 81, in aggiunta alla pensione loro spettante in base alle disposizioni che precedono, un assegno speciale, periodico, a carico del Fondo di integrazione previsto dal precedente articolo.

Per conseguire tale assegno gli interessati dovranno farne domanda all'Istituto postelegrafonici negli stessi termini stabiliti per la domanda della pensione.

L'assegno speciale di cui sopra non potrà dar luogo, insieme alla pensione, ad un trattamento superiore a quello che spetterebbe se il periodo per il quale l'assegno è corrisposto fosse valutato come pensionabile.

Le norme per il versamento, al Fondo di integrazione, dei contributi del personale e quelle per la concessione di detto assegno, saranno stabilite con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici approvata con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con quello per il tesoro.

Al Fondo di integrazione farà carico anche il maggiore onere derivante al Fondo di cui all'art. 77 per il riscatto suppletivo consentito dal terzo comma dell'articolo 112.

L'eventuale avanzo della gestione del Fondo di integrazione, sarà devoluto al Fondo di cui all'art. 77

Art. 115.

Non è riscattabile il servizio prestato dagli iscritti al Fondo di cui all'art. 77 anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto in qualità di gerente, supplente, collettore e portalettere rurale.

L'iscritto già assicurato obbligatoriamente presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, il quale alla data della cessazione dal servizio non si trovi in possesso dei requisiti prescritti per liquidare la pensione di vecchiaia o invalidità in base alle norme che disciplinano l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, consegue a carico dell'assicurazione stessa con effetto da tale cessazione un assegno speciale annuo.

Per determinare tale assegno si procederà alla liquidazione della pensione considerando come se fossero coperti da contribuzione anche gli anni di servizio successivi alla iscrizione al Fondo di cui all'art. 77 fino al raggiungimento dei limiti di età e di contribuzione previsti dalla legge sull'assicurazione obbligatoria per il diritto a pensione di vecchiaia ed invalidità e considerando versato in ciascuno di tali anni un contributo complessivo annuo pari a quello medio versato durante gli anni di effettiva contribuzione all'assicurazione obbligatoria.

L'ammontare annuo della pensione che ne risulterà, calcolata a norma delle disposizioni che disciplinano l'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sarà frazionato in tante quote quanti sono gli anni intercorrenti dall'inizio della contribuzione alla detta assicurazione obbligatoria e la data in cui sia sorto il diritto alla liquidazione della pensione in base alle norme proprie dell'ordinamento della detta assicurazione.

L'assegno speciale annuo sarà pari alla somma di tante frazioni calcolate ai sensi del comma precedente quanti sono gli anni di effettiva contribuzione all'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti.

Restano salvi i maggiori diritti derivanti anche da eventuale volontaria prosecuzione dell'assicurazione.

Analogo trattamento spetta in caso di morte ai familiari dell'assicurato aventi titolo a pensione.

Gli attuali gerenti, supplenti, collettori e portalettere rurali, iscritti al Fondo di cui all'art. 77, i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano prestato servizio per almeno dieci anni con assicurazione obbligatoria presso l'Istituto nazionale di previdenza sociale, in luogo dell'indennità una volta tanto, possono ottenere la liquidazione a carico del Fondo predetto, di una pensione speciale, purchè il periodo d'iscrizione al Fondo stesso non sia stato inferiore a dieci anni. Tale pensione sarà commisurata a tanti ventesimi della pensione minima e dei relativi accessori quanti sono gli anni di servizio prestato con iscrizione al Fondo stesso.

La pensione speciale predetta può essere richiesta anche dai superstiti dell'iscritto specificati nell'art. 81.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale dell'Istituto postelegrafonici che venga iscritto al Fondo a norma dell'art. 94.

Art. 116.

La domanda di riscatto di cui all'art. 112 che non venga presentata durante il servizio deve essere prodotta all'Istituto postelegrafonici a pena di decadenza:

a) dall'iscritto, entro novanta giorni dalla cessazione dal servizio;

b) dalla vedova e dagli orfani dell'iscritto morto in servizio o entro i novanta giorni dalla cessazione di esso, prima della liquidazione degli assegni di pensione loro dovuti;

c) dagli altri eredi dell'iscritto morto entro i novanta giorni dalla cessazione dal servizio, non oltre i novanta giorni successivi alla morte.

Per quanto riguarda la trasmissione della domanda e la deliberazione in merito alla medesima si applicano gli articoli 89 e 90.

Art. 117.

Per i direttori di ufficio locale o titolari di agenzia, nominati tali ai sensi dell'art. 98, la cessazione dal servizio per il raggiungimento dell'età di 70 anni a norma del n. 4 dell'art. 45 è differita a quando avranno maturato il diritto a pensione a carico del Fondo di cui all'art. 77 tenuto conto del periodo riscattabile ai sensi dell'art. 112.

La disposizione del precedente comma non si applica a coloro i quali si avvalgono della norma di cui all'ultimo comma dell'art. 102.

Art. 118.

Ai ricevitori postali e telegrafici che attualmente fruiscono del trattamento dell'art. 22 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407, e successive modificazioni è concesso, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un aumento del trattamento stesso, per ogni anno di servizio prestato in detta qualità, oltre i venti, nella misura mensile di L. 400, L. 300, L. 200 e col massimo di L. 8000, L. 6000 e L. 4000 mensili, secondo che godano il sussidio quali ricevitori di 1ª, 2ª o 3ª classe.

Tale aumento è ridotto alla metà qualora la ricevitoria, a seguito della cessazione dal servizio del titolare, sia stata conferita senza concorso ai sensi dell'art. 284 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni.

L'aumento stesso viene elevato alla misura intera allorchè colui che è succeduto nell'ufficio cessi dal servizio, ovvero il figlio o la figlia succeduti al ricevitore contraggano matrimonio.

Art. 119.

L'iscrizione al Fondo effettuata ai sensi dell'art. 112 si intende revocata nei confronti degli iscritti (eccettuati i direttori di ufficio locale e i titolari di agenzia) che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto facciano pervenire all'Istituto postelegrafonici dichiarazione di opzione per il trattamento di quiescenza previsto dalle disposizioni ora vigenti.

I direttori di ufficio locale e i titolari di agenzia nominati tali ai sensi dell'art. 98, semprechè nominati ricevitori anteriormente al 1° luglio 1936, potranno optare per il trattamento di quiescenza previsto dalle disposizioni ora vigenti, integrato come al precedente articolo, ovvero per quello stabilito dal presente decreto. L'opzione, che potrà essere esercitata anche dai loro superstiti specificati nell'art. 81, dovrà essere espressamente dichiarata nella domanda per la liquidazione del trattamento di quiescenza.

Ai fini dell'opzione di cui al precedente comma si considerano equiparati: a ricevitorie di 1ª classe gli uffici locali dei gruppi *A, B, C, D, E;* a ricevitorie di 2ª classe gli uffici locali del gruppo *F* e le agenzie con retribuzione superiore a L. 5000, e a ricevitorie di 3ª classe le restanti agenzie.

Art. 120.

I ricevitori nominati tali dopo il 30 giugno 1936 e cessati dal servizio prima dell'entrata in vigore del presente decreto, ed i loro superstiti specificati nell'art. 81, sono ammessi a fruire del trattamento di quiescenza previsto dalla precedente Sezione VIII, previo il riscatto di cui all'art. 112, con deduzione di quanto abbiano eventualmente liquidato dall'Istituto cauzioni e quiescenza in base all'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 4 maggio 1946, n. 591. Il riscatto verrà effettuato sulla base della quota di retribuzione corrispondente all'assegno personale in godimento all'atto della cessazione dal servizio.

La domanda per l'applicazione dei benefici di cui al precedente comma deve essere presentata all'Istituto postelegrafonici direttamente, o per il tramite dell'Amministrazione postale, non oltre due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 121.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi i contributi già stabiliti a favore dell'Istituto cauzioni e quiescenza dall'art. 24 lettere *a*), *b*) e *c*) della legge 18 ottobre 1942, n. 1407, e successive modificazioni.

Le disposizioni di cui all'art. 25 della citata legge 18 ottobre 1942, n. 1407, e successive modificazioni, concernenti la corresponsione dell'indennità di licenziamento ai gerenti e supplenti postali telegrafici, sono abrogate, salvo per quanto concerne gli attuali gerenti e supplenti che non vengano assunti in servizio presso gli uffici locali ai sensi dell'art. 107 e neppure in servizio temporaneo ai sensi dell'art. 110. Le disposizioni medesime rimangono in vigore altresì per i supplenti, assunti in servizio presso gli uffici locali ai sensi dell'art. 107, che cessino dal servizio senza avere maturato il diritto all'indennità di cui all'art. 82 ovvero optino, in luogo di questa, per l'indennità di licenziamento.

Disposizioni finali

Art. 122.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto per l'esercizio finanziario 1952-53 l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni farà fronte con i mezzi ordinari del proprio bilancio derivanti dal maggior gettito dei proventi dei servizi postali e dall'incremento dei conti correnti postali.

Art. 123.

Con successivo provvedimento sarà stabilita la tabella di equiparazione dei portalettere al personale di ruolo dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ai fini del trattamento economico.

Art. 124.

Il personale di cui alle precedenti disposizioni è parificato, agli effetti della partecipazione ai concorsi per il conferimento dei posti di grado iniziale dei ruoli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, al rimanente personale dell'Amministrazione medesima.

Art. 125.

Il presente decreto entrerà in vigore il primo giorno del quarto mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dalla stessa data rimangono abrogate le norme del libro III del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e tutte le altre disposizioni che regolano la stessa materia.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPATARO

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(8107897) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.

PREZZO L. 100 —